CAMERA DEI DEPUTATI N. 687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIRGILI, COLONNA, BONETTI MATTINZOLI PIERA, BRANCIFORTI ROSANNA, CARUSO, GRADI, LODA, RAMELLA, TORRI

Presentata il 9 ottobre 1979

Delega alla provincia autonoma di Trento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di navigazione delle acque del lago di Garda

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone la « Delega alla Provincia autonoma di Trento delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di navigazione delle acque del lago di Garda », ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in analogia con gli stessi contenuti dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che assegna analoghe funzioni in materia di « navigazione e porti lacuali » alle regioni Lombardia e Veneto. E ciò per consentire ai diversi livelli autonomistici interessati al bacino del Garda una organica e unitaria disciplina delle acque e della navigazione e stazionamento dei natanti a motore compatibilmente con gli interessi della tutela del paesaggio, della salvaguardia delle acque dall'inquinamento, della difesa della fauna e della flora, della sicurezza delle attività balneari.

È noto che, attualmente, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) non assegna alla Provincia autonoma di Trento competenza specifica in materia di « navigazione » e che il decreto del Presidente della Repub-

blica 20 gennaio 1973, n. 115, con il quale vengono trasferiti alle Province di Trento e di Bolzano i beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, esclude da tale trasferimento il lago di Garda. Ciò non impedisce che tale problema possa essere riconsiderato e ridefinito in sede di norma di attuazione del punto 18 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante « comunicazioni e trasporti di interesse provinciale... », tanto più che già oggi la Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di « caccia e pesca » (articolo 8, numero 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto, n. 670) e competenza concorrente in materia di « igiene e sanità » (articolo 9, numero 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). Ma, allo stato oggettivo dei fatti – proprio in quanto lo Statuto non delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa alla Provincia (« navigazione ») e, a sua volta, il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, non trasferisce alla Provincia i beni demaniali e patrimoniali attinenti il lago di Garda –, sembra ai proponenti più corretto giungere, con legge ordinaria del Parlamento, al trasferimento alla Provincia autonoma di Trento delle funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato. E ciò ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che stabilisce: « Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato ».

D'altronde si va facendo sempre più pressante, da parte della pubblica opinione, degli enti locali, delle forze politiche e sociali, l'esigenza di una regolamentazione delle acque del Garda e di una disciplina della navigazione a motore sulle stesse in considerazione del progressivo peggioramento delle condizioni ambientali del lago e della inadeguatezza della esistente legislazione.

Il valore sociale, culturale, turistico del lago di Garda – testimoniati dalla sua antica tradizione storica, dalla mitezza del clima, dalla dolcezza dell'ambiente, dalla qualità della flora e della fauna, dalle bellezze naturali, dalla presenza dei turisti – sono noti nel mondo intero. E si tratta, sempre più, di valorizzare tali fondamenti attraverso un corretto uso collettivo di tanti beni naturali.

Il trasferimento delle « funzioni amministrative » alla Provincia autonoma di Trento (di cui all'articolo 1); la disciplina legislativa della « navigazione » (di cui all'articolo 2) quale atto autonomo ma concordato con le regioni Lombardia e Veneto; le opportune forme di intesa e cooperazione tra gli enti locali territoriali nell'esercizio delle funzioni amministrative (di cui all'articolo 3): potrebbero meglio consentire l'adeguamento della normativa in atto. È una necessità nazionale oltreché locale.

Da qui l'auspicio che la Camera vorrà considerare ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, per la parte che attiene al suo territorio, – ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di navigazione del lago di Garda.

ART. 2.

La Provincia autonoma di Trento, nella materia di cui all'articolo 1, provvede con legge, sentiti i propri comuni rivieraschi interessati e di intesa con le regioni Lombardia e Veneto, alla disciplina della navigazione e dello stazionamento di natanti a motore di qualunque specie nelle acque del lago di Garda.

ART. 3.

Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, essendo interessati territori finitimi di più comuni delle regioni Lombardia e Veneto e della provincia di Trento, vengono esercitate mediante gestioni comuni tra le stesse ovvero promuovendo le opportune forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali interessati.